INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE

Art. 6

Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN

Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso, nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate dalla giunta regionale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalita' delle calamita' naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.

Versione in vigore dal 20 maggio 2008, non più in vigore dal 1 gennaio 2018 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole
Estremi	Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
Titolo	I — Fondo di solidarietà nazionale
Capo	II — Interventi compensativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-102-2004/art-6-procedure-di-trasferimento-alle-regioni-di-disponibilita-del-fsn/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it